

PDF Eraser Free

-con ricorso depositato tempestivamente il Richiedente ha impugnato il provvedimento, ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria per il rischio in caso di rientro in patria di subire, in caso di condanna, una detenzione in condizioni inumane e degradanti a fronte delle condizioni detentive delle carceri tunisine e, in subordine, della protezione umanitaria per la vicenda personale e il processo di integrazione.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il PM ha concluso come in atti.

Il Richiedente, convocato avanti alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in data 15.11.2021, riferiva di essere cittadino della Tunisia, di essere nato e di aver sempre vissuto a Hzeg Djebeniana, vicino a Sfax, di professare la religione musulmana sunnita, di non aver completato la scuola superiore, di aver lavorato come commerciante, di avere una famiglia di origine composta da madre, due fratelli e quattro sorelle, di essere sposato e avere quattro figli, di parlare arabo, un po' francese e un po' italiano. A fondamento della sua domanda di protezione dichiarava che quando la sua attività economica entrò in crisi non ebbe più la possibilità di pagare i debiti, e alcuni assegni da lui emessi rimasero scoperti. Aggiungeva, dunque, che temendo di poter essere arrestato per tale ragione, decise di lasciare il Paese, espatriando il 30.08.2021. Con provvedimento del 03.12.2021, notificato il 09.12.2021, la Commissione Territoriale rigettava la domanda.

oooooo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Audizione del Richiedente.

La difesa ha formulato istanza diretta ad ottenere l'audizione dell'interessato, al fine di vagliare con maggiore scrupolo e attenzione le problematiche rappresentate dal ricorrente in caso di suo rientro in patria, in considerazione degli aspetti di vulnerabilità emersi nel corso del suo racconto.

L'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ai commi 10 e 11, contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti.

In particolare:

“10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

PDF Eraser Free

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 11, lett. **a)** del d.lgs. n. 25 del 2008 in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del Richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti e, in particolare, al Richiedente, tenuto conto che la difesa non ha indicato fatti specifici su cui disporre una nuova audizione.

La stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Cit.) ha infatti precisato che *“(..) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (..). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente(..)”*.

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recentissima giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017).

In definitiva, si deve respingere l'istanza del Richiedente diretta ad ottenere l'audizione

I criteri di valutazione della domanda di Protezione Internazionale.

L'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;

PDF Eraser Free

- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Nella specie, il Richiedente ha offerto una copia della denuncia quale supporto documentale alla propria domanda.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibile quanto posto alla base della domanda di protezione internazionale, ma tuttavia non riconducibile a alcuna fattispecie significativa per la protezione internazionale. A parere della Commissione, da quanto raccontato dal Richiedente risulta che questo sia espatriato per sottrarsi alla giustizia tunisina, temendo di essere arrestato per aver sottoscritto degli assegni scoperti. Aggiunge poi la CT, anche in riferimento ai problemi economici della famiglia, che non risulta rilevante ai fini della protezione internazionale, così come non è rilevante il timore, anch'esso espressamente dichiarato, di essere denunciato da uno dei debitori a cui ha rilasciato un assegno scoperto.

La difesa in ricorso deduceva che la Commissione non ha debitamente considerato le conseguenze che potrebbero derivare al ricorrente in caso di rientro in patria, a fronte del procedimento a suo carico, conseguente all'emissione di un assegno senza provvista,

PDF Eraser Free

poiché tale condotta nel Paese d'origine è punita con la detenzione in carcere e per lo stesso si profila il rischio di subire una detenzione in condizioni inumane e degradanti. Precisava la difesa che il rischio di subire una detenzione per tale condotta si presenta, pertanto, come un rischio concreto che la Commissione non pare aver considerato, limitandosi a valutare la domanda del ricorrente sulla sola base della circostanza che la Tunisia rientra nell'elenco dei paesi d'origine sicuri e senza esaminare adeguatamente le condizioni detentive del paese d'origine del ricorrente.

Il Collegio non condivide le ragioni della Commissione Territoriale in ordine alla non sussistenza di un possibile rischio di danno grave ai danni del ricorrente in caso di rimpatrio in Tunisia.

In particolare, il Collegio evidenzia che il racconto del Ricorrente risulta coerente, dettagliato nonché ben circostanziato, anche alla luce della documentazione prodotta attestante la citazione in giudizio del Richiedente con l'accusa "*d'emissione di assegno senza provvista*" e in relazione a tutti gli elementi fondamentali che caratterizzano la vicenda narrata. A tal proposito si rileva che la stessa Commissione Territoriale ha ritenuto credibili gli elementi relativi ai fatti posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale avanzata dal Richiedente.

Il Collegio inoltre condivide l'assunto della Difesa in relazione alla concreta possibilità che il Richiedente possa essere effettivamente arrestato in caso di rientro in Tunisia. Nello specifico, si rileva che secondo l'articolo 411 del Codice di Commercio tunisino¹ è comminata una pena detentiva per anni 5, oltre a un'ammenda pari al 40% dell'ammontare dell'assegno o del residuo rimasto scoperto, che accanto alla pena principale, l'art. 411 *quater* del codice prevede altresì la pena accessoria obbligatoria dell'interdizione dall'emissione di assegni diversi da quelli a prelievo diretto o a prelievo su deposito certificato, per i cinque anni successivi all'espiazione, prescrizione, amnistia della pena e che, infine, il mancato rispetto di tale divieto comporta la condanna a una pena detentiva di un anno, oltre all'ammenda di 500 dinari (art. 411 *ter*). Aggiunge il Collegio, come dettagliatamente esposto dalla stessa difesa, che è possibile "*...evitare la condanna versando, prima dell'emissione della sentenza definitiva, un ammontare pari alla somma scoperta, oltre agli interessi legali al 10% (a decorrere dall'emissione del certificato di mancato pagamento di cui all'art. 410 *ter*, co. 2), a un'ammenda pari al 20% della predetta somma e alle spese procedurali (art. 412 *quater*)*" e che "*a tale regolarizzazione consegue l'estinzione dell'azione pubblica, l'interruzione della procedura e la possibilità per il traente*

¹ [Tunisie - Code de commerce 2010 \(www.droit-afrique.com\)](http://www.droit-afrique.com)

PDF Eraser Free

di riprendere l'utilizzo degli assegni", precisando poi l'art. 15 *quater* del codice penale come sia esclusa espressamente la possibilità che la condanna alla pena detentiva prevista dall'art. 411 del codice del commercio possa essere sostituita dal tribunale con una pena riparativa pecuniaria: "*Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles: [...] 411 et 411ter du code de commerce*". Ciò, a opinione del Collegio, risulta rilevante ai fini della valutazione dei motivi posti dal Richiedente a fondamento della domanda di protezione internazionale, dal momento che proprio le difficoltà economiche dichiarate dal Richiedente non gli permetterebbero di addivenire ad alcuna soluzione transattiva e di evitare la condanna.

Pertanto, il Ricorrente corre effettivamente un rischio di essere arrestato nel caso di rimpatrio nel Paese di origine. Riguardo a ciò, è necessario tenere in considerazione le condizioni delle prigioni tunisine. Secondo le fonti consultate, le condizioni carcerarie delle prigioni tunisine risultano critiche a causa del sovraffollamento, inadeguate, prive di cure mediche, e caratterizzate dalla presenza di abusi fisici e dalla carenza di cibo.

Il ministro della Giustizia Mohammed Karim Jamoussi ha riconosciuto che la Tunisia è "*al di sotto degli standard internazionali in termini di condizioni carcerarie, nonostante gli sforzi compiuti dal ministero nello sviluppo di nuovi programmi con la creazione di nuovi spazi e il sostegno alla riabilitazione psicologica e alla formazione dei detenuti*"².

il presidente dell'Autorità nazionale per la prevenzione della tortura (INPT), Fathi Jarai, ha sottolineato che, nonostante le riforme e i miglioramenti apportati in questo settore, le condizioni di detenzione nelle carceri tunisine non sono conformi agli standard internazionali, in particolare in termini di area riservata a ciascun detenuto (minimo 4 m²), mense per i detenuti e servizi igienici.

Jarai ha detto che l'INPT riceve una media di tre notifiche ogni settimana da avvocati e famiglie di detenuti su maltrattamenti, sospetto di tortura e mancanza di igiene, che ha spinto alcuni detenuti, compresi i detenuti di *common law*, a fare uno sciopero della fame in segno di protesta³.

Esistono tre categorie di stabilimenti:

- carceri di detenzione, per i detenuti in custodia cautelare
- carceri di esecuzione, per i detenuti

² "[Le condizioni di detenzione nelle carceri tunisine non rispettano gli standard internazionali](http://africanmanager.com)" | [Manager africano \(africanmanager.com\)](http://africanmanager.com)

³ *Idem.*

PDF Eraser Free

- carceri semi-aperte, per i condannati per crimini. Hanno il potere di lavorare in agricoltura.

Questa classificazione è solo amministrativa. In realtà, i detenuti in custodia cautelare e le persone condannate non sono separati⁴.

A proposito, la questione del sovraffollamento carcerario è il principale dilemma che le carceri in Tunisia devono affrontare. Secondo le ultime statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, il tasso di congestione è stimato al 114% e aveva raggiunto il 180% in passato. Destinate ad ospitare 19.382 detenuti, le prigioni tunisine ne contengono 22.964, circa 13.000 detenuti e 9.000 detenuti. Solo che le relazioni preparate da diverse associazioni sottolineano che in alcuni stabilimenti il tasso di congestione è stimato al 300%. Una situazione inimmaginabile⁵.

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenute credibili ed attendibili per i motivi esposti e delle fonti consultate relative alle condizioni carcerarie in Tunisia, si ritiene che il egli in caso di rimpatrio correrebbe il rischio di subire gravi ed inumani trattamenti in carcere, e per tale ragione il ricorrente ha diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) D.Lgs. 251/2007.

Si rileva, in aggiunta, che dalla documentazione depositata dalla difesa risulta una buona integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Rigetta la domanda principale relativa al riconoscimento dello status di rifugiato;

Accoglie la domanda subordinata in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) D.Lgs. 251/2007;

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso nella Camera di Consiglio del tribunale di Torino del 10.5.2023

Il Presidente

⁴ [Tunisia: carceri nel 2022 \(prison-insider.com\)](https://www.prison-insider.com)

⁵ [Sovraffollamento carcerario, torture e rischi di contaminazione da Covid-19 | Jamel Msallem, presidente della Lega tunisina per i diritti umani \(LTDH\), a La Presse: "Le condizioni di detenzione nelle carceri tunisine sono illegali" | La stampa della Tunisia](#)

PDF Eraser Free

ROBERTA DOTTA

Il Giudice est.

Tiziana Vita De Fazio